

Erogazioni liberali alle scuole paritarie

La Legge di Bilancio per il 2017 ha semplificato la disciplina delle erogazioni liberali alle scuole paritarie.

La stampa specializzata ha recentemente dato spazio al cosiddetto doppio binario (in allegato articolo IL SOLE 24 ORE).

Per massima completezza giuridica si riporta il comma 620 della Legge 232/2016 che è intervenuta sul punto.

COMMA 620.

620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti:

«148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:

a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.

148-ter. All'attuazione del comma 148- bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

FOCUS. DONAZIONI

Pubbliche e paritarie: school bonus a due vie

di **Carlo Mazzini**

Una corsa più rapida per le "donazioni" alle scuole paritarie, che da quest'anno viaggeranno più velocemente rispetto a quelle destinate alle scuole statali.

Lo prevede la legge di Bilancio (232 del 2016) che ha fissato una deroga al meccanismo dello school bonus, secondo cui le erogazioni liberali dei cittadini per ogni tipo di scuola devono essere convogliate a un conto della Tesoreria dello Stato e solo successivamente versate all'ente beneficiario.

La deroga prevede che chi intende sostenere le scuole paritarie (private, comunali o provinciali) può effettuare i versamenti direttamente sul loro conto corrente bancario o postale. Non mutano invece le misure del risparmio fiscale che prevedono un credito d'imposta pari al 65% di quanto versato per gli anni 2016 e 2017 e pari al 50% per il 2018 (fino a un massimo di 100 mila euro annuali), credito da divider in tre annualità per un pari importo.

Tanto le scuole statali che quelle paritarie devono destinare il 10% delle risorse incassate alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale. Per le scuole statali il prelievo sarà operato direttamente dal ministero, dato che lo stesso erogherà alla scuola il 90% dei fondi.

Le erogazioni potranno esse-

re destinate a tre categorie di investimenti: per realizzare nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di scuole già esistenti, per interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Nel bonifico deve essere chiarito dal donatore il vincolo di destinazione dell'erogazione.

È previsto che ogni scuola predisponga sul proprio sito web istituzionale una sezione dedicata alle erogazioni ricevute con indicazione puntuale delle attività.

Lo school bonus è solo l'ultimo dei provvedimenti che negli anni si sono susseguiti per promuovere il fundraising nelle scuole. Al netto delle agevolazioni riconosciute per le spese di frequenza universitaria e delle scuole, le persone fisiche possono ottenere la detrazione al 19% senza limite assoluto per le erogazioni finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Per i soggetti Ires, invece, c'è la deduzione del 2% dal reddito d'impresa dichiarato (al massimo 70 mila euro annui) per le erogazioni effettuate per gli stessi ambiti riconosciuti alle persone fisiche. Il divieto di cumulo, per persone e aziende, tra school bonus e le altre misure di defiscalizzazione delle erogazioni liberali alle scuole dovrebbe interessare solo l'edilizia scolastica, citata in entrambi i provvedimenti.